



AMBIENTEROSA
consulenze ambientali

Amministratore Unico: Avv. Rosa Bertuzzi
sede PC: Vicolo Pantalini, 7/9 29121 Piacenza
sede MI: Via Burlamacchi 16, Porta Romana, 20135 Milano
P. Iva 01711730331
rosabertuzzi@ambienterosa.net
PEC: ambienterosa@legalmail.it
www.ambienterosa.net

di Avv. **Rosa Bertuzzi**

SFALCI E POTATURE: RIFIUTO URBANO (se privato) OPPURE SPECIALE (se giardiniere)

La sostanziale riforma del Testo Unico Ambientale, attuata dal D. lgs 116/2020 ha, tra le tante, apportato modifiche anche per quanto riguarda la gestione dei c.d. sfalci e potature di aree verdi pubbliche. Prima di affrontare nello specifico la nuova impostazione normativa occorre tuttavia una preventiva analisi della qualificazione giuridica di tali materiali secondo la disciplina previgente, di cui alla L. 3 maggio 2019, n. 37 recante *“Disposizioni per l’adempimento degli obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione europea – Legge europea 2018”*. Possiamo tuttavia anticipare che il nuovo dettato legislativo prevede che i rifiuti provenienti dalle attività di manutenzione di aree verdi pubbliche, quali foglie, sfalci d’erba, nonché potature di alberi, sono considerati a tutti gli effetti rifiuti urbani ai sensi dell’art. 183, c. 1, lett. b)ter, n. 5 - di conseguenza troverà applicazione il regime di smaltimento previsto per tali fattispecie di rifiuti, a partire dalla raccolta nelle c.d. “benne del verde”.

Qualificazione giuridica di sfalci e potature nella normativa previgente

La normativa in materia di sfalci e potature è stata dapprima oggetto di un importante intervento da parte del legislatore nazionale con la succitata Legge 3 maggio 2019, n. 37.

Con l’obiettivo (almeno sulla carta) di chiudere la procedura di infrazione europea (EU Pilot 9180/17/ENV) avviata contro il nostro Paese per aver ampliato la deroga comunitaria all’applicazione della normativa sui rifiuti, il legislatore aveva modificato l’art. 185, comma 1, lett. f) del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 (“Norme in materia

ambientale”, di seguito “d.lgs. 152/2006”), il quale detta i casi di esclusione dalla disciplina sui rifiuti.

La L. 37/2019, pubblicata in G.U. n. 109 dell’11 maggio 2019, ed entrata in vigore il 26 maggio stesso anno, offriva così l’occasione per affrontare il complesso tema della qualificazione di sfalci e potature e del regime sanzionatorio applicabile in caso di abbruciamento di rifiuti vegetali ed agricoli.

Occorre anzitutto prendere le mosse dall’art. 184 del d.lgs. 152/2006 (nella versione previgente al D. lgs 116/2020), il quale classificava i *“rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali”* come rifiuti urbani (vecchio art. 184, comma 2, lett. e) e i *“rifiuti da attività agricole e agro-industriali, ai sensi e per gli effetti dell’art. 2135 c.c. [articolo disciplinante la figura dell’imprenditore agricolo]”* quali rifiuti speciali (art. 184, comma 3, lett. a).

Una significativa eccezione a tale qualificazione veniva tuttavia posta dalla Direttiva 2008/98/CE (direttiva sui rifiuti), la quale esclude dal suo campo di applicazione, oltre alle materie fecali, la *“...paglia e altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati nell’attività agricola, nella selvicoltura o per la produzione di energia da tale biomassa mediante processi o metodi che non danneggiano l’ambiente né mettono in pericolo la salute umana”* (art. 2, paragrafo 2, lett. f) della direttiva).

Tale disposizione veniva trasposta in ambito nazionale dal menzionato art. 185, comma 1, lett. f) del d.lgs. 152/2006 (versione antecedente al D. lgs 116/2020), il quale, così come risultante dalle modifiche operate dalla L. 37/2019, escludeva dal campo di applicazione dei rifiuti *“le materie fecali, se non contemplate dal comma 2, lettera b), del presente articolo, la paglia e altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, gli sfalci e le potature effettuati nell’ambito delle buone pratiche colturali, nonché gli sfalci e le potature derivanti dalla manutenzione del verde pubblico dei comuni, utilizzati in agricoltura, nella silvicoltura o per la produzione di energia da tale biomassa, anche al di fuori del luogo di produzione ovvero con cessione a terzi, mediante processi o metodi che non danneggiano l’ambiente né mettono in pericolo la salute umana”*.

Con questa prima riforma, dunque, il legislatore interveniva sulla versione dell’art. 185 introdotta a suo tempo dalla Legge 28 luglio 2016, n. 154 (cd. “Collegato Agricolo”), la quale, come menzionato, aveva dato luogo ad una procedura di infrazione in sede europea. In buona sostanza, infatti, la formulazione precedente alla modifica del maggio 2019 era molto ampia, escludendo dalla disciplina dei

rifiuti, in generale, tutti "... gli sfalci e le potature provenienti dalle attività di cui all'art. 184, comma 2, lett. c), e comma 3, lett. a)" , purché (ovviamente) rispettanti le condizioni poste dal medesimo articolo 185.

Con l'entrata in vigore della L. 37/2019, gli sfalci e le potature non venivano considerati rifiuti alle seguenti condizioni: 1) fossero effettuati nell'ambito delle normali pratiche colturali legate alle attività agricolo-forestali, oppure derivassero dalla manutenzione del verde pubblico dei Comuni; 2) non fossero pericolosi; 3) fossero utilizzati in agricoltura, nella silvicoltura o per la produzione di energia da biomassa, anche al di fuori del luogo di produzione ovvero con cessione a soggetti terzi, attraverso processi o metodi che non danneggiassero l'ambiente né mettessero in pericolo la salute umana.

In quei casi non trovava applicazione la normativa sui rifiuti e, conseguentemente, la gestione, la raccolta, il trasporto e il riutilizzo degli sfalci e potature potevano essere svolti liberamente.

Conseguentemente, laddove tali sfalci o potature provenissero da attività diverse da quelle indicate (si pensi, ad esempio, al giardinaggio di aree verdi private) e/o non fossero rispettate le condizioni sopra-riportate, gli stessi erano a tutti gli effetti qualificabili come rifiuti (urbani o speciali), sulla base dell'art. 184, commi 2, lett. e) e 3, lett. a) del d.lgs. 152/2006 e, dunque, soggetti alla normativa sui rifiuti al fine di non incorrere in pesanti sanzioni amministrative e penali.

Le novità introdotte dal D. lgs 116/2020

A seguito della nuova riforma non rientrano nella categoria dei 'rifiuti', secondo l'art. 185, c. 1, lett. f), soltanto le materie fecali oltreché le paglie o altri materiali agricolo-forestali naturali e non pericolosi, quali sfalci e potature effettuati nell'ambito delle buone pratiche colturali, che siano utilizzati nell'agricoltura, nella silvicoltura, ovvero per la produzione di energia. In tal caso è esclusa l'applicabilità dell'intera parte quarta del T.U.A. A parte questa sintesi della normativa attualmente in vigore, occorre però prendere in considerazione il fatto che molte realtà comunali raccolgono nelle c.d. "benne del verde" anche i rifiuti di sfalci e potature derivanti da attività di manutenzione del verde privato. Non vi è una previsione specifica che definisca le modalità di classificazione (urbano o speciale) di tali categorie. Per poter procedere alla differenziazione occorre avere riguardo alla figura del soggetto che materialmente esegue l'attività di potatura/manutenzione, ovvero di raccolta e conferimento di tali rifiuti. In particolare, non dovrebbero

esserci motivi ostativi nel ritenere che il privato cittadino che poti la propria siepe, o comunque si prenda cura del proprio giardino, possa considerare gli scarti della propria attività come rifiuti urbani e, come tali, collocarli nelle c.d. “banne del verde”. Tuttavia la questione diventa più complessa se il soggetto che produce rifiuti quali foglie o sfalci di erbe, o potature di alberi, sia un soggetto che svolge professionalmente tale attività. In questo caso ci si trova di fronte ad una sorta di produzione o raccolta sistematica di materiale che, a seguito della riforma del D. lgs 116/2020, sicuramente non può essere **assimilato** agli urbani - dato che allo stato attuale è escluso il potere dei comuni di assimilare i rifiuti ‘*ab origine*’ speciali, a quelli urbani, precedentemente previsto dagli artt. 184, c. 2, lett. b e 198, c. 2, lett. g) del T.U.A. - e nemmeno può rientrare nell’ambito di applicazione dell’art. 183, comma 1, lett. b-ter, n. 5, poiché non proviene da area verde pubblica, bensì da area verde privata. Di fatti, in questo caso, si potrebbe rilevare come l’art. 184, c. 3, T.U.A. definisce come ‘speciali’ i rifiuti prodotti nell’ambito di attività artigianali, industriali, commerciali, o di servizio non rientranti nel sopra citato 183, c. 1 lett. b-ter. Perciò, in sintesi, sarebbero da considerare ‘speciali’ i rifiuti prodotti dal giardiniere professionale che, offrendo il proprio operato al servizio dei privati cittadini, o di condomini, esegue sistematicamente e professionalmente la potatura di alberi, la raccolta di foglie e sfalci, e in generale ogni attività connessa al giardinaggio e alla manutenzione delle aree verdi private. Di conseguenza a questo tipo di situazione è da applicare un diverso regime di smaltimento rifiuti. Questo a maggior ragione se si tiene in considerazione il fatto che molti comuni adibiscono alcune proprie aree alla raccolta di materiale derivante da manutenzione di giardini o siepi o alberi privati, nelle quali il singolo cittadino può conferire i propri sfalci derivanti dalla propria attività. In tale contesto sarebbe ben più difficile gestire il professionista che, operando su una scala ben più ampia della singola abitazione, magari addirittura al di fuori del confine comunale, raccolga una quantità significativamente più ampia di sfalci, foglie e affini, rispetto al privato cittadino, e quindi potrebbe dare problemi di smaltimento se tale materiale venisse imprudentemente accatastato in zone non appositamente individuate. In altri termini, la linea di discriminazione tra la qualificazione del rifiuto come ‘urbano’ e la qualificazione dello stesso come ‘speciale’ è impostata, relativamente agli sfalci e alle potature, sulla professionalità del soggetto che esegue l’attività di giardinaggio. Ciò anche nell’ipotesi in cui sia proprio il comune ad individuare, in attuazione di un pubblico servizio, una figura professionale a cui delegare funzioni di giardinaggio a

servizio di aree private, poiché anche in questo caso si tratterebbe di attività professionale, e pertanto i relativi sfalci sono da considerare come 'rifiuti speciali'. E sarà pertanto necessario attribuire a questo materiale il codice CER più adatto e lo stesso dovrà necessariamente essere trasportato da soggetti iscritti all'Albo Nazionale dei Gestori Ambientali, accompagnandolo con il Formulario di identificazione dei rifiuti, per poi conferirlo, per il recupero o lo smaltimento, a centri debitamente autorizzati.